

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 393

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici,
dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della
programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della
legge 21 dicembre 1999, n. 508»

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 luglio 2004)

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento, trasmesso al CNAM per il prescritto parere il 21 gennaio u.s., si propone, in attuazione di quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di definire l'intero sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, completando così l'iter iniziato con il DPR 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle nuove Istituzioni. In particolare esso disciplina gli ordinamenti didattici, i requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, la programmazione e lo sviluppo delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (articolo 2 comma 7 lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) della legge 508/99).

La predisposizione di un unico testo che disciplini in modo complessivo tutti gli aspetti del nuovo sistema è coerente con l'indicazione formulata dal Consiglio di Stato nel parere espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi il 7 maggio 2001 sul regolamento relativo all'autonomia statutaria e regolamentare.

Lo schema di regolamento proposto, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione ed in linea con quanto già previsto nel predetto D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, disciplina le nuove Istituzioni quali Istituzioni di alta formazione, Istituzioni cioè diverse dalle Università, ma poste sul medesimo livello della istruzione superiore. Il nuovo ordinamento pertanto, pur ispirandosi al modello universitario, tiene conto delle specificità del settore e allinea il nostro Paese agli altri Paesi europei, dove il sistema dell'istruzione superiore comprende, accanto alle università, istituzioni diverse, ma di pari dignità, ciascuna dotata di una sua funzione specifica e quindi di specifiche strutture organizzative, ordinamenti e modalità didattiche.

Lo schema di regolamento è articolato in quattro Capi:

il **Capo I** contiene **disposizioni generali** in cui si definiscono alcuni termini ricorrenti nel regolamento;

il **Capo II** definisce la nuova architettura degli **ordinamenti didattici** delle Istituzioni di alta formazione. La disciplina si ispira al principio di allineare il sistema a quello universitario, evitando al contempo di riprodurre soluzioni che in quel settore sono oggetto di ripensamento perché valutate negativamente. Anche nelle università, infatti, sarebbe stato opportuno prevedere una fase di sperimentazione prima di dar corso al sistema a regime; per talè ragione nelle Accademie e nei Conservatori si vuole procedere con maggiore prudenza e gradualità. Si ripropone pertanto sostanzialmente la disciplina già dettata dal decreto ministeriale del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 per le università introducendo alcuni correttivi derivanti in parte alla specificità delle Istituzioni ed in parte dall'anticipazione di misure correttive *in itinere* per l'università;

In particolare:

Articolo 2. Il sistema si basa sul presupposto dell'autonomia didattica delle Istituzioni che con propri regolamenti disciplinano gli ordinamenti dei corsi di studio in conformità alle disposizioni contenute nella legge 508/99, nel regolamento stesso e nei decreti ministeriali attuativi, nonché negli statuti.

Articolo 3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 508 del 1999 le istituzioni rilasciano diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. E' inoltre prevista la possibilità di svolgere attività di produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata (formazione permanente e ricorrente, educazione degli adulti, attività formative esterne) **(Articolo 4).**

Articolo 5. L'offerta formativa delle istituzioni è articolata in scuole nel rispetto della tradizione propria delle Accademie e dei Conservatori; con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti delle scuole e le correlate attività formative. Le scuole sono poi ricomprese in dipartimenti, tenuto conto dell'omogeneità degli obiettivi formativi qualificanti. Nell'ambito di ciascuna scuola le Istituzioni attivano corsi di studio con indirizzi diversificati. In sede di prima applicazione del regolamento, sono istituiti a regime soltanto corsi di primo livello mediante trasformazione dei corsi già attivati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; ciò in quanto l'ordinamento dei corsi di diploma di secondo livello dovrà essere definito con successivi decreti del Ministro. I corsi di secondo livello ed i corsi di specializzazione vengono pertanto attivati in via sperimentale e nuove sperimentazioni saranno autorizzate dal Ministero previa verifica dell'adeguatezza delle risorse umane e strumentali.

Articolo 6. L'unità di misura del nuovo sistema viene individuata, come per l'università, nel credito formativo (definito accademico in ossequio alla specificità del sistema). In prima applicazione del regolamento con decreto del Ministro sentito il CNAM sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.

Articolo 7. Disciplina i titoli richiesti per l'accesso a ciascun corso; in particolare prevede, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 508 del 1999, che per accedere ad un corso di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; il comma 2 fa però salva la possibilità per i "talenti" di continuare ad accedere ai corsi indipendentemente dal possesso del diploma di istruzione secondaria che dovrà comunque essere acquisito dallo studente per poter conseguire il diploma accademico; e di frequentare, oltre ai corsi del livello dell'istruzione superiore, corsi preordinati alla acquisizione dei requisiti per accedervi.

Articolo 8. La norma stabilisce il numero di crediti necessari per il conseguimento di ciascun titolo. In particolare, per il conseguimento del diploma di primo livello, lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti; per i diplomi di secondo livello, si è rimessa ai decreti ministeriali la definizione dei crediti in relazione alle specificità delle scuole. Ciò in quanto la durata dei percorsi formativi nei settori artistici non può essere costretta in una rigida articolazione basata sul 3+2, ma deve tener conto delle specificità degli indirizzi.

Articolo 9. Le istituzioni attivano e disattivano i corsi di studi autorizzati con proprie deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto dalle norme dettate dall'articolo 12 sulla programmazione, dandone comunicazione al Ministero;

Articolo 10. Con decreto del Ministro è individuato il 60% dei crediti formativi necessari per ciascun corso conseguiti nelle specifiche attività formative previste dalla norma stessa;

Articolo 11. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono disciplinati nei relativi regolamenti redatti dalle Istituzioni ed approvati dal Ministero; la norma prevede in particolare che i regolamenti, oltre a disciplinare i corsi di studio, devono altresì disciplinare gli aspetti di organizzazione delle attività didattiche comuni ai corsi, nonché le modalità con cui le istituzioni rilasciano, in analogia a quanto previsto nel sistema universitario, come supplemento al diploma, un certificato che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. E' infine previsto il divieto per i candidati privatisti di sostenere gli esami finali previsti per il conseguimento dei diplomi.

Il Capo III disciplina la programmazione, lo sviluppo e la valutazione del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In particolare:

Articolo 12. La norma disciplina la programmazione del sistema. A decorrere dall'anno accademico 2003-2004, con decreto del Ministro, sono determinati i criteri generali e le linee guida per il funzionamento del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale con particolare riferimento agli obiettivi e alle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale docente e non docente, alla costituzione di nuove istituzioni e di centri di eccellenza. Sulla base dei predetti criteri le istituzioni predispongono programmi triennali aggiornabili annualmente. Tali programmi sono trasmessi al MIUR e valutati sulla base delle linee guida definite dal Ministro tenuto conto dei risultati ottenuti in relazione a quanto previsto nel programma precedente; la programmazione triennale e gli aggiornamenti annuali sono approvati con decreto del Ministro, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 14.

Articolo 13. Prevede che le istituzioni con proprio regolamento provvedono ad istituire e a disciplinare il tutorato; l'istituto è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi.

Articolo 14. Alla valutazione del sistema è preposto il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, integrato con esperti del settore artistico. Al Comitato è altresì demandata la definizione dei parametri e degli standard di riferimento ~~per l'idoneità delle sedi e delle dotazioni delle istituzioni- parametri di cui tiene conto il~~ Ministro nel decreto relativo alla programmazione – nonché la verifica del mantenimento degli stessi da parte delle istituzioni.

Articolo 15. Per quel che riguarda il personale docente delle istituzioni, la legge 508/99 dispone, da un lato, l'inquadramento dell'attuale personale in un ruolo ad esaurimento, dall'altro, il rinvio ai regolamenti per la definizione dei requisiti di idoneità dei nuovi docenti da assumere con contratti a tempo determinato, di durata massima quinquennale. In tal senso la norma prevede che le istituzioni procederanno

alla copertura degli insegnamenti e alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure selettive riservate ai soli possessori di un'idoneità conseguita nell'ambito di giudizi indetti su base nazionale. Con decreto del Ministro sono disciplinate le procedure per il conseguimento dell'idoneità agli insegnamenti ricompresi nei settori artistici. Per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento è previsto il mantenimento della titolarità dell'insegnamento. E' inoltre previsto al comma 9 che le istituzioni, per la copertura degli insegnamenti compresi nei settori scientifico disciplinari delle università, conferiscono incarichi di insegnamento a professori universitari ovvero provvedono tramite convenzioni con le università.

Articolo 16. La norma prevede che le istituzioni devono adeguare le strutture di cui dispongono ai parametri individuati dal Comitato nazionale per la valutazione; con il decreto sulla programmazione saranno definite iniziative, tempi e modalità per l'adeguamento e la valorizzazione delle risorse strumentali disponibili.

Articolo 17. Analogamente a quanto già previsto per le università le istituzioni di alta formazione possono costituire fondazioni di diritto privato per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla produzione artistica, nonché per la valorizzazione del patrimonio, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro.

Il Capo IV contiene disposizioni finali e transitorie.

In particolare:

Articolo 18. Prevede che le Istituzioni nell'adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nel regolamento devono garantire agli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti di poter concludere i corsi iniziati con il vecchio ordinamento, assicurando peraltro la possibilità di passare al nuovo ordinamento. Gli studi compiuti per il conseguimento dei titoli previsti nell'ambito del previgente ordinamento sono valutati in crediti per il conseguimento dei nuovi titoli. Per i Conservatori e l'Accademia nazionale di danza è disposto il mantenimento dei corsi di base, finché non sia stata disciplinata la formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria. La cessazione dei predetti corsi è disposta con decreto del Ministro.

Articolo 19. Disciplina le istituzioni non statali. Queste sono autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale con decreto del Ministro, tenuto conto di quanto previsto nell'ambito della programmazione, previa verifica della disponibilità di idonee strutture e risorse. Le Accademie già abilitate a rilasciare titoli nell'ambito del previgente ordinamento sono tenute a presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, istanza per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 20. Prevede l'incarico per direttore di chiara fama, anziché la nomina, come previsto dall'ordinamento previgente.

Articolo 21. Individua le disposizioni incompatibili con il regolamento e ne dispone l'abrogazione.

Relazione tecnico normativa

IMPATTO COMUNITARIO

Non si ravvisano profili di impatto comunitario

IMPATTO NORMATIO

Il regolamento da attuazione alla legge 21/12/99 n. 508 modificata e integrata dalla legge 22/11/02, n. 268, finalizzata dalla riforma alle accademie di Belle Arti dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica dagli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

IMPATTO COSTITUZIONALE

Non si ravvisano profili di impatto con la Costituzione

IMPATTO NORMATIVO REGIONALE – AUTONOMIE LOCALI

In ogni Regione è prevista l'istituzione di un apposito Comitato di coordinamento cui è affidato, in particolare, il compito di favorire il coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi, di orientamento, di diritto allo studio, di formazione continua e ricorrente, nonché il coordinamento con il sistema scolastico e con le istituzioni formative regionali.

Non si ravvisa, peraltro, alcuno impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

IMPATTO AMMINISTRATIVO

Non ci sono norme con impatto diretto sul Ministero

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di regolamento proposto non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli finora sostenuti per il funzionamento del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, istituito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Infatti, fermo restando l'originario finanziamento previsto dall'articolo 11 della legge 508/99 (11 miliardi di lire), nel corso degli anni le Istituzioni sono state oggetto di finanziamenti che hanno consentito di sostenere sia i nuovi costi per le sperimentazioni didattiche che quelli per l'incremento della produzione artistica, imprescindibile per la specifica formazione degli studenti delle Accademie e dei Conservatori.

Inoltre il Regolamento che si propone e quello di Amministrazione, finanza e contabilità, già predisposto da questo Ministero e attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze, prevedono altre fonti di finanziamento oltre quelle derivanti dai trasferimenti statali oltre alla partecipazione degli Istituti a Fondazioni di diritto privato, senza oneri a carico degli stessi, per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Maggiori entrate, rispetto al passato, affluiscono attualmente nei bilanci degli Istituti a seguito dell'adeguamento, più volte ribadito nelle annuali istruzioni ministeriali per la compilazione dei bilanci di previsione, dei contributi versati dagli studenti. Tali contributi, prima assolutamente inadeguati, considerato l'alto costo degli strumenti e dei laboratori posti a disposizione degli studenti oltre l'orario delle lezioni, vengono ora fissati, con criteri autonomamente predeterminati, dai Consigli di Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra e al fine di favorire lo sviluppo dell'istituzione in stretto raccordo con il territorio, l'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 ha espressamente previsto che Enti anche territoriali, Fondazioni o Organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private possano contribuire al finanziamento o al funzionamento delle Istituzioni in questione mediante un contributo la cui quota dovrà essere stabilita con decreto del Ministro.

Per quanto riguarda la spesa del personale direttivo, docente e non docente si precisa che la relativa copertura a livello di Istituto rientrerà nelle determinazioni che il Consiglio di Amministrazione riterrà di utilizzare nell'ambito delle risorse complessivamente assegnategli derivanti dall'unico fondo di finanziamento ordinario da istituire in apposito capitolo dello stato di previsione di questo Ministero e da ripartire annualmente.

I relativi aumenti stipendiali conseguenti l'applicazione del nuovo contratto, a seguito dell'avvenuta istituzione dello specifico comparto, non saranno comunque inferiori al 5,66% già indicato nell'atto di indirizzo all'ARAN per la contrattazione collettiva del comparto stesso relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 e già individuato da codesto Ministero quale ammontare dei finanziamenti da destinare ai benefici economici in questione.

Per quel che riguarda i nuovi ordinamenti didattici il regolamento prevede, in prima applicazione una sostanziale trasformazione dei corsi già esistenti, senza aggravare i costi fino ad oggi sostenuti (articolo 5 comma 4).



TESTO APPROV. CONI. MIN.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2, comma 7, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 8;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 ed in particolare l'articolo 9 comma 5;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 2 ;

ACQUISITO il parere espresso dal CNAM nell'adunanza del 14 aprile 2003;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;

VISTO il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati,

VISTO il parere della VII Commissione del Senato,

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

E M A N A

il seguente regolamento:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
- b) per istituzioni, le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- c) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione Artistica e Musicale;
- d) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
- e) per regolamenti didattici, i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati da ciascuna istituzione;
- f) per corsi di studio, i corsi di diploma accademico, di diploma accademico specialistico, il corso di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca in campo artistico come individuati all'articolo 3;
- g) per titoli di studio, il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico specialistico di secondo livello, il diploma di specializzazione e il diploma di formazione alla ricerca;
- h) per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 5;
- i) per credito formativo accademico, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- m) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
- n) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
- o) per comitato regionale di coordinamento, il comitato di cui all'articolo 18;
- p) per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CAPO II
(Ordinamenti didattici)

Art. 2
(Finalità)

1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per l'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica le istituzioni disciplinano, con i regolamenti di cui all'articolo 11, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformità alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3 (Titoli e corsi di studio)

1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
- c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d) diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
- e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

2. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.

3. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

4. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

5. Il corso di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione in campo artistico e musicale.

6. Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

7. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 4

(Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata)

1. Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tal fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
4. Le istituzioni che abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalità definite con il regolamento didattico. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla programmazione della didattica si provvede nell'ambito della programmazione annuale delle istituzioni con la possibilità di prevedere anche incarichi di insegnamento al personale docente dell'istituzione ovvero con contratti ai sensi dell'articolo 15.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 5 (Ordinamento didattico generale e scuole)

1. L'offerta formativa delle istituzioni è articolata in scuole individuate, sentito il CNAM, con decreto del Ministro che ne determina gli obiettivi formativi qualificanti e le correlate attività formative ai sensi dell'articolo 10, e ricomprese in dipartimenti in relazione all'omogeneità degli obiettivi formativi qualificanti.
2. Le Istituzioni attivano corsi di studio nell'ambito di ciascuna scuola anche con indirizzi diversificati, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle correlate attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa scuola, hanno identico valore legale.
4. In prima applicazione del presente regolamento, i corsi di primo livello, salvo quanto previsto al comma 6, sono istituiti nelle scuole individuate nell'allegata tabella A, in conformità ai criteri determinati nel decreto di cui al comma 1, mediante trasformazione dei corsi attivati, anche in via sperimentale; nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati.
5. In prima applicazione del presente regolamento i corsi di secondo livello e i corsi di specializzazione sono attivati esclusivamente in via sperimentale su proposta delle istituzioni con decreto del Ministro che ne verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli indirizzi creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione.
6. I corsi di didattica della musica e di insegnamento strumentale sono definiti con decreto del Ministro, sentito il CNAM.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 6 (Crediti formativi accademici)

1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale possono essere motivatamente determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà. Variazioni possono essere previste in relazione ad attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.

6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

8. In prima applicazione del presente regolamento con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 7 (Ammissione ai corsi di studio)

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
2. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, ammettono altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso della laurea o del diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione o di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale occorre essere in possesso del diploma accademico o della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso rispettivamente di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di laurea specialistica o diploma accademico di secondo livello.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di diploma è deliberata dall'istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
7. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato in relazione alle potenzialità formative e alle strutture, tenuto anche conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c) della legge.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 8
(Conseguimento dei titoli di studio e durata dei corsi)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito complessivamente almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito un numero di crediti determinato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Per conseguire il master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4. Per ogni corso di studio è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 9

(Istituzione e attivazione dei corsi di studio)

1. Le istituzioni, con proprie deliberazioni attivano o disattivano i corsi di studio autorizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 4, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le istituzioni assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
2. All'atto dell'istituzione di un corso di diploma, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio attivati presso la medesima istituzione, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre istituzioni o università.
3. Le istituzioni, per le loro attività formative, possono convenzionarsi con le università e altri soggetti pubblici e privati, anche stranieri.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 10

(Obiettivi e attività formative qualificanti delle scuole)

1. Con decreto del Ministro sentito il CNAM di cui all'articolo 5, comma 1, è individuato il 60% dei crediti formativi necessari per ciascun corso conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative relative alla formazione di base;
- b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- d) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- e) gli obblighi minimi di frequenza;
- f) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.

2. Le attività di cui alle lettere a), b) e c) comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

3. Con il medesimo decreto è altresì determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente comunque non inferiore a 10 % e non superiore al 15%.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 11 (Regolamenti didattici)

1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.

2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono emanati con decreto del Direttore e sono pubblicizzati anche per via telematica. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curriculum;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- g) i curriculum offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza.

4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e della composizione delle commissioni di verifica;
- d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
- e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
- g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 7;
- h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
- i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
- j) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
- k) alla valutazione della qualità della didattica;
- l) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
- m) alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

5. I regolamenti didattici disciplinano le modalità con cui le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.

7. Agli esami finali previsti per il conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3 non sono ammessi candidati privatisti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CAPO III

Programmazione, sviluppo e valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e coreutica

Art. 12

(Programmazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

1. La programmazione persegue la finalità della qualificazione e del potenziamento del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

2. Sono strumenti e modalità della programmazione l'istituzione, nonché - quando se ne verificassero le effettive condizioni - tenendo in ogni caso conto delle esigenze territoriali la soppressione, l'accorpamento o la trasformazione delle istituzioni stesse o di corsi; l'adeguamento delle risorse delle istituzioni, ivi comprese quelle per strutture e personale docente e non docente; gli accordi di programma tra Ministero, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati; la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall'Unione europea o da soggetti terzi.

3. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004, il Ministro, nell'ambito delle proprie attribuzioni di indirizzo e coordinamento, anche ai fini dell'assegnazione dei fondi per il finanziamento e per lo sviluppo del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica, indica, con propri decreti, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, criteri generali e linee guida per il funzionamento del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, in particolare per quanto riguarda:

- a) gli obiettivi e le risorse finanziarie da impegnare, anche acquisibili autonomamente;
- b) il fabbisogno di personale docente e non docente, a tempo sia determinato, sia indeterminato in relazione alle disponibilità finanziarie dell'istituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;
- c) la costituzione di centri di eccellenza e specialistici in campo artistico e musicale;
- d) la costituzione di politecnici delle arti ai sensi dell'articolo 2 comma 8 lett. i) della legge;
- e) la programmazione e la promozione di iniziative per le ricerche e le produzioni artistiche;
- f) l'attivazione di servizi e di interventi a favore degli studenti per la realizzazione del diritto allo studio.

3.bis) La determinazione dei criteri generali e delle linee guida di cui al comma 3, lett. b) è adottata acquisito il parere del Dipartimento per la funzione pubblica.

4. Con i decreti di cui al comma 3, sentito il CNAM, sono altresì determinati i criteri per:

- a) l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, rispondenti a requisiti essenziali, individuati dal Comitato ai sensi dell'articolo 14, in termini di risorse umane e strumentali;
- b) l'eventuale accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) la costituzione di nuove istituzioni;
- d) l'istituzione di corsi in sedi decentrate; la trasformazione e la soppressione, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera l) della legge, di quelle istituzioni che non conseguano gli obiettivi programmatici specifici;
- e) la statizzazione delle istituzioni legittimate a produrre apposita istanza ai sensi della legge n. 508 del 1999;
- f) l'istituzione di nuove strutture e il riordino e la valorizzazione delle strutture esistenti, quali laboratori, sale da concerto, archivi anche sonori, centri di produzione e di documentazione, nonché ogni altra struttura anche multimediale, ivi comprese quelle occorrenti per la ricerca e le produzioni artistiche; per l'istituzione, il riordino e la valorizzazione di musei, collezioni e biblioteche il decreto è adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
- g) la fruizione pubblica del patrimonio artistico e musicale dell'istituzione.

5. La costituzione di nuove istituzioni di cui al comma 4 lettera c) si attua attraverso l'attuazione, nell'ambito di un'istituzione statale già esistente di corsi decentrati in una nuova sede. A tal fine, la proposta indica le relative strutture, il fabbisogno finanziario e le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati. L'istituzione alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da rappresentanti della provincia e del Comune ove ha sede la nuova istituzione. decorso un triennio dalla costituzione della struttura decentrata con decreto del Ministro è determinata la costituzione in istituzione autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione dell'attività dei corsi decentrati.

6. Sulla base dei criteri e delle linee guida definite con il decreto di cui al comma 3, le singole istituzioni predispongono programmi triennali aggiornabili annualmente.

7. I programmi di cui al comma 6, deliberati dai competenti organi delle istituzioni, sono trasmessi al Ministero che li valuta sulla base delle linee guida definite dal Ministro, tenuto conto dei risultati ottenuti in relazione a quanto previsto nel programma precedente, e li comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Sentito il Comitato, il Ministro, con proprio decreto, approva la programmazione triennale e gli aggiornamenti annuali di ogni istituzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Art. 13
(Tutorato)**

1. Le Istituzioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvedono ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del consiglio accademico. Per i servizi di tutorato, il consiglio di amministrazione garantisce i mezzi e le risorse necessarie.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 14
(Valutazione)

1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede alla valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale ed in particolare alla definizione dei parametri e degli standard di riferimento per l'idoneità delle sedi e delle dotazioni delle istituzioni. Dei predetti criteri e parametri tiene conto il Ministro nell'adozione del decreto relativo alla programmazione di cui all'articolo 12.
2. Il Comitato, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla verifica del mantenimento da parte delle istituzioni degli standard di cui al comma 1.
3. Il Comitato, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione delle istituzioni, elabora ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'alta formazione artistica e musicale. I predetti rapporti sono trasmessi dal Ministro alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Il Comitato provvede alla valutazione del sistema. A tal fine è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di 5, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 15 (Personale delle istituzioni)

1. Le istituzioni procedono alla copertura degli insegnamenti nei corsi di cui all'articolo 3, cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, mediante l'attribuzione di incarichi di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 6, della legge. Dopo l'esaurimento delle predette graduatorie gli incarichi, sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili.
2. Il rapporto di lavoro dei docenti incaricati ai sensi del comma 1, è regolato dalle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di comparto salvo quanto previsto al comma 9.
3. I docenti già titolari di insegnamento conferito con contratto a tempo indeterminato mantengono la titolarità dell'insegnamento.
4. Le istituzioni procedono al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a conclusione di procedure selettive disciplinate con propri regolamenti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5. Il finanziamento dei contratti può essere assicurato da soggetti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni con le istituzioni interessate.
5. Il Ministro, con propri decreti disciplina le procedure per il conseguimento, attraverso giudizi su base nazionale, dell'idoneità all'insegnamento nei corsi di cui all'articolo 3, relativamente ai settori artistici individuati con proprio decreto sentito il CNAM.
6. Con i decreti di cui al comma 5 sono definiti in particolare:
 - a) il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità per ciascun insegnamento in misura non superiore al 20% del fabbisogno indicato nel programma triennale;
 - b) le procedure e i termini per l'indizione e la conclusione dei giudizi idoneativi, da tenersi con cadenza biennale;
 - c) i requisiti artistici culturali e professionali per la partecipazione ai giudizi di idoneità;
 - d) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, composte da esperti di alta qualificazione, anche stranieri, di cui una quota su base elettiva;
 - e) le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i componenti delle commissioni;
 - f) i criteri generali di valutazione differenziati per ciascun insegnamento;
 - g) le modalità per la formazione delle liste degli idonei e la durata dell'idoneità;
7. Nel limite del 20 % della quota definita con la programmazione triennale, le istituzioni possono procedere altresì alla copertura degli insegnamenti, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, di durata non superiore ad un quinquennio, rinnovabili, con studiosi italiani o stranieri che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale. A tal fine le



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

istituzioni formulano specifiche proposte al Ministero per il conseguente nulla osta da esprimere, sentito il CNAM, sulla base dei curricula degli interessati.

8. Per le attività formative di cui all'articolo 10 lettera d), le istituzioni, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, di durata non superiore al triennio, rinnovabili per una sola volta, con soggetti in possesso di qualificazione artistica e professionale adeguata alle funzioni da svolgere, prescindendo dal limite di età.

9. Per la copertura degli insegnamenti non ricompresi nei settori artistici individuati ai sensi del comma 5, ma ricompresi nei settori scientifico disciplinari delle università le istituzioni conferiscono incarichi di insegnamento a professori universitari ovvero provvedono tramite convenzioni con le università.

10. Agli incarichi di cui al comma 9 se conferiti a professori universitari in servizio di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se conferiti a soggetti in possesso dell'idoneità di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

11. In sede di programmazione annuale delle attività le Istituzioni assicurano la piena utilizzazione dei docenti nelle strutture didattiche e l'assolvimento degli impegni previsti dalle norme di stato giuridico. A tal fine, ferma restando per i docenti la responsabilità del corso relativo al proprio insegnamento possono essere attribuiti, nell'ambito della programmazione didattica e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli didattici, coerenti con la disciplina d'insegnamento.

12. Nell'Accademia nazionale di danza e nell'Accademia nazionale di arte drammatica i rispettivi regolamenti individueranno gli insegnamenti per i quali si rende necessario ricorrere alla scritturazione di artisti secondo i criteri in vigore nel settore dello spettacolo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 16

(Sedi delle istituzioni)

1. Le istituzioni dispongono di spazi, di strutture e di attrezzature adeguati al perseguimento delle specifiche finalità istituzionali e conformi ai parametri individuati dal Comitato.
2. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 3, sono definite iniziative, tempi e modalità per l'adeguamento e la valorizzazione delle risorse strumentali disponibili, con particolare riguardo ai laboratori, ai musei, alle sale da concerto, alle biblioteche, ai centri di ricerca, ai centri di produzione, ai centri di documentazione e ad ogni altra struttura mediale e multimediale; le disposizioni relative a musei, collezioni e biblioteche sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
3. Gli spazi e le attrezzature in dotazione delle istituzioni possono essere utilizzati, previa convenzione, da università e da altri enti pubblici e privati.
4. Le istituzioni disciplinano le modalità per la fruibilità all'esterno del proprio patrimonio artistico, musicale e bibliografico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Art. 17
(Fondazioni)**

1. Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla produzione artistica, nonché per la valorizzazione del patrimonio, le istituzioni possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche o soggetti privati e con oneri a carico dei medesimi soggetti. Con decreto del Ministro sono definiti:

- a) i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle fondazioni ;
- b) le tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle fondazioni con funzioni strumentali rispetto ai fini istituzionali propri dell'Istituzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 18

(Norme transitorie e finali)

1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le scuole relative ai predetti corsi.
2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. In sede di prima applicazione i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attività didattiche in conformità alle norme del presente regolamento
4. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza mantengono attivi i corsi di formazione musicale e coreutica di base, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, anche mediante convenzione sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro. Con decreto del Ministro è disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano per la copertura degli insegnamenti per i quali risultino esaurite le relative graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6 della legge.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 19
(Istituzioni non statali)

1. L'autorizzazione a rilasciare i titoli di studio di cui al presente regolamento è conferita a Istituzioni promosse o gestite da Enti e da privati con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni della programmazione di cui all'articolo 12.
2. L'autorizzazione è concessa previa verifica della disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di risorse finanziarie e umane necessarie per l'efficace svolgimento dei corsi.
3. I titoli rilasciati dalle istituzioni che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 1 possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui l'ordinamento didattico sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 11 e sia approvato con decreto del Ministro.
4. Gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono conferiti secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 15.
5. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
6. Le Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico sono comunque tenute a presentare istanza per l'autorizzazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera l) della legge.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 20

(Nomina del direttore per chiara fama)

1. L'incarico di direttore per chiara fama nell'ambito delle istituzioni è conferito in casi eccezionali a tempo determinato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 21
(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge, tutte le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso e segnatamente le seguenti norme: articoli 25 comma 2 lett. m), 50, 63, 75, 174, 206, comma 1, lett.c), 207, 208, 209, 210, 211, 217, 218, 219, 223, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 244, 249, 250, 251, 252, 253 commi 4, 5, 6 e 7, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 367, 368, 369, 376, 451, 551 comma 3, 552 comma 5 bis, 553 comma 6 e 623 lett. d) e f) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TABELLA A (all. articolo 5, comma 4)

CONSERVATORI DI MUSICA

DIPARTIMENTI	SCUOLE
Canto e teatro musicale	Canto
	Musica vocale da camera
Nuove tecnologie e linguaggi musicali	Jazz
	Musica elettronica
Strumenti a fiato	Clarinetto
	Corno
	Fagotto
	Flauto
	Oboe
	Tromba
	Trombone
	Saxofono
	Basso Tuba
	Flauto dolce
	Strumenti a tastiera e a percussione
Organo e Composizione organistica	
Pianoforte	
Strumenti a percussione	
Fisarmonica	
Strumenti ad arco e a corda	Arpa
	Chitarra
	Contrabbasso
	Viola
	Violino
	Violoncello
	Liuto
	Mandolino
	Viola da gamba
	Composizione
Teoria e analisi, composizione e direzione	Composizione Polifonica Vocale
	Direzione d'orchestra
	Musica Corale e Direzione di Coro
	Strumentazione per banda
	Musica sacra



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	Prepolifonia
Didattica	Didattica della musica Didattica dello strumento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

DIPARTIMENTI	SCUOLE
Arti visive	Pittura
	Scultura
	Grafica
Progettazione e arti applicate	Scenografia
	Decorazione
	Restauro
	Tecniche multimediali
Comunicazione e didattica dell'arte	Comunicazione visiva multimediale
	Didattica dell'arte

**ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE
ARTISTICHE (ISIA)**

DIPARTIMENTO	SCUOLE
Disegno industriale	Design
	Ceramica
	Progettazione grafica ed editoriale

ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA

DIPARTIMENTO	SCUOLE
Arti del teatro	Regia
	Recitazione
	<i>Teatro di figura</i>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

DIPARTIMENTI	SCUOLE
Arte coreutica	Danza classica
	Danza moderna e contemporanea
	Didattica della danza
	Coreografia